

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS A METANO E.2 AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - ID SIGEF 2803

SUB-LOTTO 3.1

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS A METANO ED. 2**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2025 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

Solaris Italia S.r.l., sede legale in Roma, Via di Settebagni n. 390, capitale sociale Euro 10.000,00=i.v, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (RM) al n. 09032281009, P. IVA 09032281009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via di Settebagni n. 390, in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. Alberto Fiore, come da poteri allo stesso conferiti dal notaio Daniel Włodzimierz Folwarski reportorio n. 2179/2023 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, l'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* ha stabilito che *"Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi"*;
- d) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- e) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Piattaforma a Valore Legale (PVL) del 02/12/2024 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S233 del 29/11/2024, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), del Codice con più operatori e con rilancio

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

competitivo per l'affidamento della fornitura in acquisto di autobus a metano e i servizi connessi ed opzionali;

- f)* che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura e/o, nel caso di riapertura del confronto competitivo, derivanti dall'aggiudicazione degli Appalti Specifici;
- g)* che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
- h)* che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- i)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a., rilasciata dalla ING BANK N.V. ed avente n. DLG 4116/25 per un importo di Euro 600.000,00 = (seicentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e ii) la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. 420282436 stipulata con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri per tutti i Lotti/Sub-Lotti aggiudicati.
- k)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l)* che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro i) le clausole relative all'affidamento dei Contratti Esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura, quando non è prevista la riapertura del confronto competitivo, ii) le modalità di affidamento degli Appalti Specifici nei casi di riapertura del confronto competitivo;
 - b) **Allegato o Allegati**: uno o più degli allegati al Codice;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

- c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, e che dunque possono affidare i contratti esecutivi, mediante Ordinativo diretto di Fornitura o esecuzione di un Appalto Specifico, basati sul presente Accordo Quadro;
- d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- e) **Ordinativo diretto di fornitura (anche "OdF"):** il documento, inviato dall'Amministrazione al Fornitore individuato sulla base dei criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri, con cui l'Amministrazione medesima affida il singolo Contratto esecutivo, nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore. L'Ordinativo diretto di Fornitura, una volta divenuto irrevocabile secondo quanto successivamente previsto, costituisce il Contratto esecutivo;
- f) **Appalto Specifico (anche "AS"):** ciascuna procedura di affidamento avviata dall'Amministrazione per l'individuazione del Fornitore, tra gli operatori parti del presente Accordo Quadro, a cui affidare l'esecuzione della fornitura sulla base dei criteri, delle modalità e dei termini indicati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nella Richiesta di Offerta predisposta dall'Amministrazione;
- g) **Contratto esecutivo:** il contratto che si perfeziona i) in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo diretto di Fornitura da parte dell'operatore economico individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri; ii) il contratto stipulato dall'Amministrazione, a seguito dell'apertura del confronto competitivo, con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;
- h) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- i) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi;
- j) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti Esecutivi;
- k) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- m) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
- n) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- o) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, eventuali chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Patto di integrità)
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dalle disposizioni del Codice;
 - b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - g) dal Patto di integrità.
4. I singoli Contratti Esecutivi saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto verrà stabilito nella Richiesta di offerta, nel caso di apertura del confronto competitivo.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a metano e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni secondo quanto espressamente stabilito nel presente atto e nei relativi allegati, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa
I veicoli oggetto del presente Accordo quadro sono i seguenti: Sub-Lotto 3.1 - Autobus CNG 12 m Classe I.
2. Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto Ordinativi diretti di Fornitura e/o degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a: 225 veicoli per il Sub-Lotto 3.1.
3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, in relazione a ciascun Lotto/Sub-Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad uno o più Ordinativi diretti di Fornitura e/o ad un Appalti Specifici comporti il superamento della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario, fino a un massimo del 30% della quota stessa, tali Ordinativi diretti di Fornitura o Appalti Specifici potranno essere accettati/banditi e le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi diretti di Fornitura e/o bandire ulteriori Appalti Specifici nei confronti di detto aggiudicatario. Tale circostanza potrà comportare un superamento dell'importo massimo dell'AQ relativo al singolo Lotto, anche considerato che più di un aggiudicatario potrebbe eccedere la quota; in ogni caso non sarà consentito superare la soglia massima del 30% dell'AQ raggiunta la quale Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura e/o Appalti Specifici.
4. Consip può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
5. Fermo quanto sopra, Consip, in costanza del termine di durata summenzionato, effettuerà, periodicamente, una verifica sugli Ordinativi diretti di Fornitura emessi e/o gli Appalti Specifici banditi finalizzata ad accertare la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Ordinativi diretti di Fornitura e/o Appalti specifici.
6. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano:
 - a) a dare esecuzione ai singoli Contratti Esecutivi che si perfezionano mediante Ordinativo diretto di Fornitura con le modalità indicate al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
 - b) a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri, e nelle Richieste di offerta, come altresì descritto al successivo articolo 7.
7. Prima di procedere all'Ordinativo diretto di Fornitura per l'affidamento o alla Richiesta di Offerta per l'aggiudicazione di Appalti Specifici, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto agli art. 6 e 7 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione, che

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

sarà successivamente comunicata al fornitore e pubblicata sul sito [acquistinrete](#), ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Contratti Esecutivi.
4. Ciascun Contratto esecutivo, costituito mediante Ordinativo diretto di Fornitura o stipulato all'esito dell'Appalto Specifico, potrà avere una durata di anni 10 anni, in ragione della necessità di assicurare in ogni caso le garanzie del veicolo di cui al par. 4.2 del Capitolato Tecnico e, qualora – in caso di Appalti Specifici - siano previsti dalle Amministrazioni gli interventi dell'Opzione di Servizio specifica "Servizio di Manutenzione Full Service" di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA E DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Nei Contratti esecutivi costituiti da Ordinativo diretto di Fornitura, i corrispettivi verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti – con riferimento a ciascun Lotto - nell'Allegato B, "Offerta Economica", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo diretto di Fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti in prima fase (in sede di AQ), fornire prodotti e i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Nei Contratti esecutivi affidati a seguito della riapertura del confronto competitivo mediante Appalto Specifico, l'Amministrazione determinerà le modalità di fissazione dei corrispettivi, tenendo conto di quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nella Richiesta di Offerta e nelle disposizioni che seguono.
4. In caso di Appalto Specifico, l'Amministrazione dovrà fissare le basi d'asta unitarie e quelle complessive sulla base di quanto previsto e specificato al paragrafo 25.2 del Capitolato d'Oneri.
5. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
6. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che: i) offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro; ii) offrano anche solo un prezzo unitario superiore a quelli a base d'asta, eventualmente stabiliti dall'Amministrazione per le Opzioni di prodotto e di servizio specifiche qualora richieste in sede di AS; iii) forniscano i prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
7. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

8. In relazione all'Opzione di Servizio Specifica "Manutenzione Full Service" o la gestione della manutenzione basata sul costo del ciclo di vita, le Amministrazioni in sede di Appalto Specifico definiranno la disciplina della revisione dei corrispettivi dovuti al Fornitore.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA

1. Ciascun Ordinativo diretto di Fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto, alle condizioni e secondo la procedura indicati al paragrafo 25.1 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
3. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
4. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
5. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
7. L'affidamento dell'Ordinativo da parte della singola Amministrazione avviene in favore del Fornitore primo graduato nei limiti della quota massima ad esso assegnabile; l'Amministrazione potrà individuare un Fornitore diverso dal primo sulla base di una scelta motivata al ricorrere delle seguenti esigenze specifiche:
 - Qualora le caratteristiche tecniche relative a dimensioni, tipologia di pianale, potenza del motore e tecnologia dell'impianto di climatizzazione risultino incompatibili con il soddisfacimento del fabbisogno dell'Amministrazione;
 - Qualora la mancata offerta di una o più Opzioni di prodotto e servizio standard facoltative risulti tecnicamente incompatibile con il soddisfacimento del fabbisogno dell'Amministrazione.
8. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordinativo diretto di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario, l'Amministrazione definirà:
 - il quantitativo dei veicoli di cui intende approvvigionarsi;
 - le Opzioni di Prodotto "standard" richieste, di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico;
 - il quantitativo e la tipologia di Opzioni di Servizio "standard" richieste, di cui al par. 5.1 del Capitolato

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

tecnico;

- l'unico profilo di missione, tra quelli previsti, da associare a tutti i veicoli oggetto di fornitura;
- l'importo contrattuale;
- laddove necessario, il documento dei rischi da interferenze;
- **<eventuale>** le specifiche esigenze individuate tra quelle di cui al precedente comma, opportunamente motivate, per invio dell'Ordinativo diretto di Fornitura ad un Fornitore diverso dal primo graduato secondo quanto indicato al paragrafo 25.1 del Capitolato d'Oneri.

9. Nel caso di affidamento di un Soggetto Aggregatore, nell'Ordinativo diretto di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:

- dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

10. In conformità a quanto stabilito al paragrafo 25.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini dell'emissione dell'Ordinativo diretto di Fornitura, l'Amministrazione procede:

- i) a definire l'oggetto dell'Ordinativo diretto di Fornitura, mediante l'inserimento dei dati relativi al proprio fabbisogno;
- ii) all'inoltro dell'Ordinativo diretto di Fornitura al Fornitore individuato al fine di addivenire al perfezionamento dell'Ordinativo stesso (che costituirà il Contratto esecutivo).

11. Ai fini del perfezionamento dell'Ordinativo diretto di Fornitura:

- a) l'Amministrazione invierà preliminarmente un documento denominato "Pre-Ordine" che dovrà riportare il fabbisogno dell'Amministrazione, nonché tutti gli ulteriori elementi secondo quanto stabilito al comma 8 del presente articolo; si specifica che il "Pre-Ordine" dovrà includere il documento denominato "Dettagli Tecnici" contenente le specifiche tecniche relative alla configurazione dei veicoli necessarie per l'avvio dell'esecuzione della fornitura (rif. par. 6.1 del Capitolato Tecnico) e l'importo della cauzione definitiva di cui al comma 9 del successivo art. 18. Il "Pre-Ordine", inoltre, dovrà essere corredato da copia di atti amministrativi, definitivamente approvati, o altra documentazione ufficiale (es. fidejussioni, referenze bancarie) che attestino la sussistenza di adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'intero importo della fornitura richiesta. Si rappresenta che il "Pre-Ordine", affinché possa produrre effetti, deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Pre-Ordini con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito a Pre-Ordini che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra;
- b) il Fornitore prenderà in carico il suddetto Pre-Ordine inviando all'Amministrazione comunicazione dell'attività eseguita mediante il Sistema alla sezione 'area messaggi', come meglio specificato nel successivo comma 12;
- c) il Fornitore procederà a verificare che il Pre-Ordine presenti le adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'importo della fornitura oggetto dello stesso, che risulti completo in ogni sua parte necessaria e che non riporti condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro;
- d) entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del predetto Pre-ordine, il Fornitore dovrà, in via alternativa:
 - se la verifica ha avuto **esito positivo**, accettare il Pre-Ordine attraverso l'apposita funzione a

Classificazione del documento: Consip Public

Sistema; il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);

- se la verifica ha avuto **esito negativo**, rifiutare il Pre-Ordine e inviare apposita comunicazione mediante il Sistema alla sezione 'area messaggi' recante la relativa motivazione del rifiuto.

Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia comunicato l'esito della verifica, nei termini di cui sopra, il Pre-Ordine sarà considerato "accettato" e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);

e) qualora la verifica dia esito negativo, in quanto:

- il Pre-ordine non risulta completo in ogni sua parte necessaria oppure riporta condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro, l'Amministrazione dovrà inviare un nuovo Pre-Ordine, che sia completo in ogni sua parte necessaria e/o non contenga condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dall'Accordo Quadro; il nuovo Pre-Ordine seguirà l'iter di valutazione ripartendo dallo step di cui alla lett. b) del presente comma sopra riportata.
- il Pre-ordine non presenta adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'intero importo della fornitura oggetto dello stesso, l'Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Fornitore o entro il diverso termine stabilito tra le Parti, dovrà inviare un nuovo Pre-Ordine corredato da altri o ulteriori atti/documenti idonei, che attestino la sussistenza delle adeguate coperture finanziarie richieste.

Nel caso in cui siano state presentate le adeguate coperture finanziarie, il Fornitore dovrà, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi allo scadere dei termini previsti a favore dell'Amministrazione per l'invio del nuovo Pre-Ordine, accettare il Pre-Ordine, attraverso l'apposita funzione del Sistema, oppure rifiutarlo dandone opportuna motivazione.

Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia data alcuna comunicazione nelle modalità indicate, il Pre-Ordine sarà considerato "accettato" e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);

- f) entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dall'accettazione del Pre-Ordine come sopra indicato, ovvero entro il diverso termine stabilito tra le Parti, il Fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva, il cui importo è indicato nel Pre-Ordine, secondo quanto previsto al comma 9 del successivo art. 18 ed in conformità al fac-simile disponibile sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. In caso di ritardo nella produzione, da parte del Fornitore, della garanzia definitiva nei termini sopra definiti, trova applicazione la penale di cui al successivo art. 17 e l'Amministrazione procederà con la comunicazione ufficiale a Consip S.p.A. di cui all'art. 18, comma 3 con le conseguenze ivi descritte;
- g) entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della garanzia definitiva di cui al punto che precede, l'Amministrazione emetterà l'Ordinativo diretto di Fornitura corredato dal verbale relativo alla definizione del documento 'Dettagli Tecnici' secondo quanto riportato al par. 6.1 del capitolato tecnico, relativo al Pre-Ordine accettato, pena la richiesta di revoca da parte del Fornitore attraverso l'apposita funzione del Sistema 'Proponi Revoca';
- h) il Fornitore prenderà quindi in carico l'Ordinativo diretto di Fornitura emesso dall'Amministrazione - inviando alla stessa comunicazione dell'attività eseguita mediante il Sistema alla sezione 'area messaggi', e procederà a verificare la corrispondenza dello stesso con il relativo Pre-Ordine. Entro e non oltre i 4 (quattro giorni) lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, il Fornitore dovrà in via alternativa:

- se la verifica ha avuto **esito positivo**, accettare il l'Ordine attraverso l'apposita funzione a Sistema;

- se la verifica ha avuto **esito negativo**, rifiutare il l'Ordine e inviare apposita comunicazione mediante il Sistema alla sezione 'area messaggi' recante la relativa motivazione del rifiuto.
- i) qualora la verifica dia esito positivo, l'Ordinativo diretto di Fornitura è irrevocabile per le Parti e costituisce il Contratto esecutivo; per l'effetto dell'Ordinativo divenuto irrevocabile, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione, come definito al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico, per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo diretto di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
- j) qualora la verifica dia esito negativo in quanto l'Ordinativo diretto di Fornitura non risulta completo in ogni sua parte necessaria o contrasta con il relativo Pre-Ordine il Fornitore, entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso, dovrà rifiutarlo e inviare apposita comunicazione mediante il Sistema alla sezione 'Area Messaggi' recante l'esito e la relativa motivazione del rifiuto. In tal caso, l'Amministrazione entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi potrà emettere un nuovo Ordinativo diretto di Fornitura, secondo le indicazioni riportate a partire dalla lett. g).
- k) Spirato il termine di cui al comma h) senza che il fornitore abbia comunicato l'esito della verifica, l'Ordinativo diretto di Fornitura sarà considerato "accettato" e irrevocabile per le Parti, vale pertanto quanto riportato al comma i).

12. Il Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro, dovrà:

- a) prendere in carico tutti i Pre-Ordini, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli stessi, verificando preventivamente con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. che tali Pre-Ordini non eccedano il Quantitativo massimo;
- b) inviare, per tutti i Pre-Ordini che eccedano il quantitativo massimo, una comunicazione via posta elettronica certificata alle Amministrazioni interessate, inserendo tra i destinatari anche il referente del contratto individuato dalla Consip S.p.A., con cui si informa che i suddetti Pre-Ordini sono posti in stato di "in sospeso"; di tali Pre-Ordini verrà, comunque, mantenuto l'ordine cronologico di arrivo per eventuali future elaborazioni e/o accettazioni;
- c) avviare per ciascun Pre-Ordine preso in carico l'iter di valutazione di cui al precedente comma;
- d) verificare la disponibilità del quantitativo massimo con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. e, ove sussistente, portare - sulla base dell'ordine cronologico di arrivo dei Pre-Ordini - nello stato "in lavorazione" tutti i Pre-Ordini "in sospeso" fino al raggiungimento del Quantitativo massimo medesimo.

13. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.

14. Per effetto dell'Ordinativo diretto di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

15. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro

Classificazione del documento: Consip Public

e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

16. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
17. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
18. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
19. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti Esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel paragrafo 25.2 del Capitolato d'Oneri.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione stabilirà:
 - i beni e i servizi che intende richiedere, definendone la tipologia e le quantità. In particolare, l'Amministrazione dettaglierà le proprie richieste in ordine a:
 - o Opzioni di Prodotto e Servizio "standard", di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - o Opzioni di Prodotto e Servizio "specifiche", di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico;che saranno quindi oggetto dell'Appalto Specifico;
 - gli importi unitari a base d'asta relativi alle Opzioni di Prodotto e di Servizio "Specifiche" eventualmente richieste;
 - la durata del Contratto, che potrà arrivare fino a 10 anni;
 - il quantitativo di veicoli che si intende richiedere nell'arco di durata dell'appalto e le quantità delle Opzioni di Servizio;
 - il dettaglio del criterio di aggiudicazione utilizzato nell'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto disciplinato nel CdO;
 - un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, dovrà tener conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

3. Inoltre, l'Amministrazione:

- dovrà precisare il luogo di consegna ovvero dello svolgimento del collaudo di accettazione dei veicoli;
 - descrivere dettagliatamente le adeguate coperture finanziarie a garanzia dell'intero importo della fornitura (dovranno essere allegati dall'Amministrazione l'originale o la copia conforme degli atti amministrativi, definitivamente approvati, o altra documentazione ufficiale, come ad es. fidejussioni o referenze bancarie, che attestino la sussistenza di tali coperture);
 - indicare il profilo di missione, tra quelli previsti, da associare ai veicoli oggetto della fornitura.
 - disciplinare puntualmente le caratteristiche tecniche delle eventuali Opzioni di prodotto «specifiche» che ha scelto di includere nell'oggetto della fornitura, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'Appendice B del Capitolato tecnico;
 - disciplinare puntualmente le condizioni di erogazione delle Opzioni di servizio «specifiche», che ha scelto di includere nell'oggetto della fornitura, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'Appendice B del Capitolato tecnico;
 - precisare le eventuali ulteriori dichiarazioni che i Fornitori devono rendere;
 - disciplinare le modalità di presentazione delle offerte tecniche e economiche. In particolar modo, qualora l'Amministrazione preveda i criteri discrezionali di cui al par. 25.2 del Capitolato d'Oneri, dovrà indicare il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prove del "veicolo campione" (ovvero del veicolo le cui caratteristiche essenziali corrispondano al veicolo offerto) nonché delle modalità attribuzione del punteggio;
 - laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
 - potrà inserire, le penali contrattuali di cui articolo 17 dello Schema di Accordo Quadro, applicabili all'AS, determinandone, se del caso, un diverso importo per ogni fattispecie;
 - potrà prevedere penali contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate e contenute nell'art. 17, per i casi di mancato rispetto dei livelli di servizio o di inadempimento contrattuale previsti nel Capitolato Tecnico;
 - disciplinerà eventuali ipotesi di risoluzione e/o recesso;
 - prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
- tutto nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 25.2 del Capitolato d'Oneri.

4. Gli operatori parti dell'Accordo Quadro sono tenuti a partecipare ad ogni singolo Appalto specifico indetto dall'Amministrazione.
5. Relativamente a ciascun lotto, a ciascun operatore è consentita la possibilità di astenersi dalla partecipazione ad un Appalto Specifico ogni 5 avviati; tale possibilità è denominata "Ticket di Astensione". I Ticket di astensione non sono cumulabili.
6. Il Fornitore potrà avvalersi della facoltà di astenersi dalla partecipazione all'Appalto Specifico, senza che tale astensione venga computata nel numero dei Ticket disponibili: i) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione selezioni l'Opzione di Servizio Specifica '*Servizio di Manutenzione Full Service*' o la gestione della manutenzione basata sul costo del ciclo di vita per un numero di Autobus inferiore a 10; ii) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione richieda la quotazione obbligatoria di una o più Opzioni di Prodotto/Servizio Standard a quotazione facoltativa, che in prima fase non sono state offerte dal Fornitore stesso.
7. Qualora il Fornitore intenda astenersi dalla partecipazione all'Appalto Specifico, dovrà darne apposita comunicazione all'Amministrazione Contraente e a Consip, entro il termine fissato per la scadenza delle offerte.

Classificazione del documento: Consip Public

8. La mancata comunicazione dell'astensione dalla partecipazione comporterà la perdita per il Fornitore del Ticket di astensione utilizzabile per i successivi 5 Appalti Specifici che saranno svolti.
9. Qualora venga riscontrato da parte di Consip l'avvenuto superamento del numero massimo di facoltà di non presentare l'offerta (esaurimento Ticket di Astensione) consentito e non ricorra l'eccezione espressamente disciplinata al precedente comma 6, la Consip avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro stipulato.
10. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 114 del Codice.
11. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà il Sistema, messo a disposizione dalla Consip.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE DEI CONTRATTI ESECUTIVI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti Esecutivi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto Esecutivo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Contratti Esecutivi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati, nella Richiesta di offerta e nei relativi allegati e nei Contratti Esecutivi.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

relativi allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Esecutivi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
 - k) con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 19 Risoluzione, comma 1, lettera p), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte dell'AS, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel

Classificazione del documento: Consip Public

Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti esecutivi; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; i Pre-Ordini, in tutti gli stati (in lavorazione, in sospeso, accettato, rifiutato, revocato); gli Ordinativi diretti di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; i Contratti esecutivi stipulati all'esito dell'affidamento dell'Appalto Specifico, con indicazione della data di attivazione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; Data di Consegna; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di

Classificazione del documento: Consip Public

report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 18, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto esecutivo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti Esecutivi, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.

17. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura dell'Amministrazione ovvero di non dare seguito alla Richiesta di Offerta nell'ipotesi in cui l'Ordinativo la Richiesta riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore.

In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.

In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara nella *lex specialis*;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;

2. Il Fornitore si obbliga ad inviare a Consip S.p.A. un cronoprogramma delle consegne in cui vengono riportate per ogni Ordinativo diretto di Fornitura o Appalto Specifico la data presunta di consegna dei veicoli, al fine del monitoraggio dell'Accordo Quadro (secondo quanto previsto al par. 4.1 del Capitolato Tecnico); il suddetto report dovrà essere inoltrato entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla richiesta del Referente Consip.

ARTICOLO 11 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato

Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti esecutivi sia all'Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 19, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente:
 - potrà effettuare, su tutti i veicoli oggetto di contratto, il "Collaudo di Accettazione", con le modalità e nei termini indicati nel par. 7.1.4. del Capitolato Tecnico;
 - dovrà procedere, alla scadenza del periodo di garanzia di base (come definita al paragrafo 4.2.1.1. punto a) del Capitolato Tecnico al "Collaudo Definitivo", da effettuare con le modalità e nei termini indicati al par. 7.1.6. del Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.

2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità del "Collaudo di Accettazione", la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione dei veicoli"; nel caso di esito positivo della verifica di conformità di tutti i restanti collaudi, la data dei relativi verbali verrà considerata quale "Data di accettazione

Classificazione del documento: Consip Public

dei servizi”.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture e dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/nno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip, la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE IN CASO DI ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono alla fornitura dei veicoli in configurazione base, delle Opzioni di Prodotto e di Servizio standard eventualmente richieste (di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico), e dei Servizi connessi ed accessori (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico) prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo diretto di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato B del presente Accordo Quadro.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto in tema di revisione dei prezzi nel presente Accordo Quadro.
5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
6. Il corrispettivo relativo ai Servizi Opzionali standard, qualora richiesti dalle Amministrazioni, sarà fatturato con le seguenti modalità:
 - il Servizio di Addestramento del personale (cfr. par. 5.1 del Capitolato Tecnico) sarà fatturato solo a

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

seguito dell'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni ovvero in funzione delle giornate di formazione effettivamente effettuate e consuntivate dal Fornitore e validate dall'Amministrazione Ordinante;

- il Servizio di Rottamazione (cfr. par. 5.1 del Capitolato Tecnico) sarà fatturato "una tantum" alla completa e perfetta esecuzione dello stesso, previa verifica di regolare esecuzione da parte delle Amministrazioni.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in Ordinatoio diretto di Fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
 9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
 10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
 11. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio 2023, l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
 13. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione

Classificazione del documento: Consip Public

di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 14 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

14. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Istituto di Credito CREDITO EMILIANO S.P.A., numero conto corrente 010000002270 Codice IBAN: IT45F0303203205010000002270. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 6.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
20. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
21. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 31.
22. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"),

Classificazione del documento: Consip Public

introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

23. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 15, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto Esecutivo per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
24. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore del Contratto Esecutivo. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.
25. In caso di Contratti Esecutivi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.
26. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di sospensione.
27. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al comma 15 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,5%.

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa al saldo della

fornitura per il singolo Ordinativo diretto di Fornitura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 15.

28. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,05%.
29. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
30. Laddove in relazione al singolo Contratto Esecutivo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 14 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI AFFIDATI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO

1. I corrispettivi del Contratto esecutivo derivante dall'Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
4. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", in data 29 dicembre 2020, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante il contratto derivante dall'Appalto Specifico stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
6. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO.

Classificazione del documento: Consip Public

Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 7, oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

7. Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice (ove applicabile) e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 29.
11. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
12. Il Fornitore comunicherà le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall'Appalto Specifico.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E' facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 1, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto Esecutivo per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi

al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

15. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore del contratto. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto esecutivo in caso di sospensione.
16. In caso di contratti effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
17. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di contratti effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
18. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 8 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa al saldo della fornitura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 8.
19. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto della stipula del contratto si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
20. Gli Appalti Specifici non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

21. Laddove in relazione al singolo Contratto Esecutivo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi al veicolo in configurazione base e alle Opzioni di Prodotto "Standard" (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice in base all'indice nazionale dei 'Prezzi alla produzione dell'industria' relativi al codice Ateco 291: "fabbricazione autoveicoli", pubblicato da Istat (dati mensili voce relativa al mercato: "Totale") sulla pagina web esploradati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento") seguendo il percorso Dati> Prezzi> Prezzi alla produzione dell'industria> Prezzi alla produzione dell'industria – mensili selezionando alla sezione 'Beni intermedi' il suddetto codice Ateco. Si specifica che il periodo di rilevazione può essere personalizzato alla sezione 'Selezioni' indicando alla voce 'Tempo' il periodo di cui si vuole usufruire per la visualizzazione dell'Indice.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula dell'Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

Si supponga che l'Accordo Quadro sia stato stipulato a Maggio 2023. Il valore dell'indice dei "Prezzi alla produzione dell'industria" - codice Ateco 291: "fabbricazione autoveicoli" (**Indice di Riferimento**), relativo al mese di stipula dell'Accordo Quadro (Maggio 2023) sia $I_0 = 110,4$.

Alla scadenza di ciascun anno (Maggio 2024) si calcola la variazione percentuale fra il valore I_1 dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di rilevazione ed il valore I_0 relativo al mese di stipula. Si supponga che il valore più recente disponibile, al momento della revisione dei prezzi, sia quello relativo ad Aprile 2024 ($I_1 = 110,7$).

Di conseguenza, la variazione percentuale calcolata sarà pari a: $[(110,7 - 110,4) / (110,4)] \times 100 = +0,27\%$, e non si provvederà ad adeguare alcun corrispettivo, dato che la variazione percentuale risulta inferiore alla soglia del 5%.

Alternativamente, si supponga che il valore relativo ad Aprile 2024 fosse stato pari a 120,0 ($I_1 = 120,0$).

La variazione percentuale calcolata sarebbe stata pari a: $[(120,0 - 110,4) / (110,4)] \times 100 = +8,70\%$.

L'eccedenza rispetto alla soglia di variazione del 5% sarebbe stata pari al +3,70%.

I prezzi oggetto di rilevazione sarebbero stati aggiornati ed aumentati del +2,96%, pari all'80% dell'eccedenza di cui sopra.

3. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
4. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Appalti Specifici emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.
5. Nel periodo che va dalla stipula dell'Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordini diretti di Fornitura e/o Appalti Specifici emessi successivamente alla suddetta pubblicazione. Per quanto riguarda i Contratti Esecutivi, in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente alla durata dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da Consip sul sito www.acquistinretepa.it.
7. Successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
8. Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti Esecutivi in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 20. oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
9. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 16 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 17 - PENALI

1. Con riferimento al singolo Lotto/Sub-Lotto, qualora al termine di ciascun **ciclo di verifiche ispettive**, così come disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, risulti che:
 - su più del 30% dei Contratti Esecutivi derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti Esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti Esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Esecutivi, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti Esecutivi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% dell'Accordo Quadro, comprese eventuali estensioni.

2. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 9 comma 14, in ritardo rispetto al termine ivi previsto, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 9 comma 14, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.

3. Dopo il settimo giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione del Servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. In caso di invio delle informazioni del successivo articolo 35, comma 2, oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo 35, commi 2 e 4, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.

5. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 9, comma 17, primo e secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00,

Classificazione del documento: Consip Public

fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.

6. Con riferimento a ciascun Lotto/Sub-Lotto, in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella **produzione della garanzia definitiva** in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai termini definiti dall'art. 6 comma 11 lett. f) del presente Accordo Quadro, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai **tempi di consegna** dei veicoli indicati al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore relativo ai soli veicoli del contratto esecutivo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura/Appalti Specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al limite massimo per **l'approvvigionamento dei ricambi** ovvero di consegna, presso il magazzino/deposito dell'Amministrazione, indicati al par. 4.2.3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli **interventi in garanzia** di cui al paragrafo 4.2.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 160,00 (centosessanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora l'Amministrazione riscontri un **indice di disponibilità** relativo al periodo di garanzia base (anche qualora esteso) inferiore al relativo valore minimo, secondo le previsioni rispettivamente contenute nei par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione una penale, calcolata come di seguito.

Con riferimento ad ogni singolo veicolo, il valore unitario della penale (VUP) sarà pari al 1‰ (uno per mille) del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa). Il valore unitario della penale sarà moltiplicato per la sommatoria dei veicoli indisponibili nei giorni feriali dell'anno ovvero del trimestre che eccedono il 10% di indisponibilità:

$$P_i = (Id_{\min i} - Id_i) * g_i * N_i * VUP_i$$

in cui:

$i =$ 1 (solo per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 5 e < 10) e 2 (solo per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 10);

$VUP_1 =$ valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 5 e < 10 , calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) moltiplicato per 0,001;

$VUP_2 =$ valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 10 , calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa)

moltiplicato per 0,001;

P_1 = penalità calcolata su base annuale;

P_2 = penalità calcolata su base trimestrale;

Id_1 = indice di disponibilità rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;

Id_2 = indice di disponibilità rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;

Id_{min1} = indice di disponibilità minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 5 e < 10 ;

Id_{min2} = indice di disponibilità minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli ≥ 10 ;

g_1 = numero giorni feriali nell'anno di riferimento;

g_2 = numero giorni feriali nel trimestre di riferimento;

N_1 = numero totale degli autobus dell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli ≥ 5 e < 10 .

N_2 = numero totale degli autobus dell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli ≥ 10 .

11. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai **termini massimi di ritiro** stabiliti per l'Opzione di servizio di rottamazione (di cui al paragrafo 5.1.53 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico) qualora richiesta nell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi previsti **nell'esecuzione dei corsi** scelti di cui all'Opzione di servizio standard "Addestramento del personale" (di cui al paragrafo 5.1.41 dell'Appendice B al Capitolato Tecnico) qualora richiesta nell'Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Il Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, potranno inserire, nei relativi Contratti esecutivi, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate dal comma 5 al comma 10 del presente articolo con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le modalità di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di Accordo Quadro ovvero per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di Appalto Specifico.

14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.

15. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere

Classificazione del documento: Consip Public

applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

16. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
17. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
18. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima-pari al 10% (dieci per cento), del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
19. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
20. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro, è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, rilasciate da ING BANK N.V. in data 10/07/2025 ed avente n. DLG 4116/25 per un importo di Euro 600.000,00.
2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici, le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione dell'Ordinativo diretto di Fornitura nonché la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nell'ambito del singolo Appalto Specifico.
3. In particolare, la garanzia copre il caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi; l'Amministrazione dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A., la quale in caso di mancata produzione della garanzia a favore dell'Amministrazione e dunque mancato perfezionamento del Contratto Esecutivo si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di risoluzione l'Amministrazione potrà procedere ad avviare l'iter di acquisto con il concorrente in posizione successiva.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

4. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovrà rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti Esecutivi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
6. La garanzia prestata in favore di Consip verrà progressivamente svincolata, ai sensi di quanto disposto all'art. 117 del Codice e con i limiti in esso previsti, per una quota:
 - i) pari al 20% del valore della stessa al raggiungimento del 15% della quota massima disponibile come riportato al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri per i Lotti aggiudicati;
 - ii) ulteriore 20% del valore della stessa al raggiungimento del 30% della quota massima disponibile come riportato al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri per i Lotti aggiudicati;
 - iii) l'importo residuo fino ad un massimo dell'80% del valore della cauzione al raggiungimento del 70% della quota massima disponibile come riportato al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri per i Lotti aggiudicati.
7. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip.
8. Il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip.
9. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare una garanzia definitiva di importo pari, sulla base di quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del Codice, al 2% del valore del contratto esecutivo aumentato dei punti percentuali come individuati al paragrafo 23.2 del Capitolato d'Oneri.
10. Le garanzie prestate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, operano a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto Esecutivo, per tale intendendosi la sua stipula, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali come risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto esecutivo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto
11. Le garanzie in favore delle Amministrazioni coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. Le garanzie definitive, nei limiti dell'importo massimo garantito, coprono altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
12. Le garanzie a copertura dell'esecuzione, rilasciate in favore delle Amministrazioni Contraenti, prevedono

Classificazione del documento: Consip Public

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

13. In particolare, le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali in caso di mancato pagamento delle penali stesse.
14. La garanzia prestata in favore di ciascuna Amministrazione Contraente sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Garante dovrà comunicare alla Amministrazione Contraente il valore dello svincolo. La Amministrazione Contraente potrà verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed all'Istituto in caso di errore un'integrazione. In particolare, il suddetto importo verrà svincolato all'esito positivo del "Collaudo di Esercizio" e il restante 20% all'esito positivo del "Collaudo Definitivo".
15. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari. Nel caso di garanzie prestate per le Pubbliche Amministrazioni, queste ultime conseguiranno la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
16. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti Esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
17. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica,

Classificazione del documento: Consip Public

attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui ai precedenti articoli 13, comma 15 e 14 comma 8. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

18. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

19. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Esecutivi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti Esecutivi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui ai precedenti articoli 13, comma 15 e 14 comma 8.

20. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto Esecutivo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto esecutivo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto esecutivo. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.

21. Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà rilasciare, in favore delle stesse, una garanzia fideiussoria, di importo pari al 1% dell'importo dell'Ordinativo diretto di Fornitura (denominata "Garanzia di Lungo Periodo") e di durata/validità pari al periodo intercorrente tra la data di esito positivo del "collaudo definitivo" e il decimo anno.

La Garanzia di Lungo Periodo copre l'adempimento degli obblighi contrattuali legati a:

- le garanzie di lungo periodo, di cui ai paragrafi 4.2.1.1 e 4.2.1.4 del Capitolato Tecnico;
- gli eventuali oneri aggiuntivi che l'Amministrazione debba sostenere per interventi manutentivi da effettuarsi a scadenze anteriori e/o differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore (nelle schede di cui all'Appendice E al Capitolato Tecnico);
- il rispetto dei tempi di consegna dei pezzi di ricambio previsti nel par. 4.2.3.5 del Capitolato Tecnico.

22. La garanzia di cui al precedente comma dovrà essere resa, altresì, nel caso di Contratto esecutivo che non includa tra le prestazioni l'Opzione di Servizio Specifica "Servizio di manutenzione Full Service".

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà/potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Appalti Specifici;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia in favore della Consip di cui all'art. 18, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
- i) mancata costituzione della garanzia a favore delle Amministrazioni, richiesta ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi;
- j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 26.
- k) nei casi di cui agli articoli 6 (Affidamento mediante Ordinativi diretti di Fornitura); 7 (Affidamento degli Appalti Specifici); 10 (Verifiche Ispettive); 11 (Verifiche di conformità); 12 (Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativo diretto di Fornitura); 13 (Importi dovuti e Fatturazione nei contratti esecutivi affidati mediante Appalto Specifico); 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 28 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 30 (Subappalto), 31 (Danni, responsabilità civile);
- l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 17;
- m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- o) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
- p) qualora, anche su segnalazione dell'Amministrazione, il Fornitore non presenti offerta per un Appalto

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

Specifico, fatte salvo le eccezioni di cui al par. 23.2 del Capitolato d'Oneri;

- q) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 36. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 36. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 35, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente articolo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutiva previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accerti/accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà/formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà/ assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

Classificazione del documento: Consip Public

penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro, anche solo in parte, e/o i Contratti esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro, anche solo in parte, e/o i Contratti esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro, anche solo in parte. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione, con riferimento alla parte dell'Accordo Quadro interessata, dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, per la parte interessata dalla risoluzione, causa ostativa ai nuovi affidamenti e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto esecutivo risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 20 - RECESSO

1. Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti esecutivi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro o da parte di esso, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi diretti di Fornitura e/o avviati Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni, con riferimento alla parte (Lotto/Sub-Lotto) per la quale è stato esercitato il recesso, e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
- 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 29.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Dott. Riccardo Cornetto.
- 2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
- 3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip.

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Esecutivi.

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it

ARTICOLO 27 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Qualora nel corso della durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore non sia più in grado di fornire il veicolo proposto in gara per sopravvenuto "fuori produzione", oppure disponga di forniture "evolute" rispetto a quelle offerte in gara, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente Consip proponendone la sostituzione.
2. Il veicolo in sostituzione dovrà possedere i) nel caso di fuori produzione le caratteristiche minime e migliorative almeno pari a quelle del prodotto originariamente offerto dal Fornitore; ii) nel caso di fornitura evoluta, caratteristiche minime e migliorative superiori rispetto al prodotto originariamente offerto, o qualora

tali caratteristiche siano pari a quelle del prodotto originariamente offerto dal Fornitore, ulteriori caratteristiche/funzionalità evolute.

3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando via PEC all'indirizzo dprpaconsip@postacert.consip.it una comunicazione resa dal Produttore di "fuori produzione" o di "evoluzione tecnologica" corredata dalla dichiarazione del Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione del prodotto offerto in sostituzione ed attestante la sussistenza nello stesso delle funzionalità e caratteristiche (minime, migliorative ed evolute) del prodotto oggetto di sostituzione.
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al comma 3, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, delle funzionalità e caratteristiche (minime, migliorative ed evolute) del prodotto uscito di produzione o oggetto di evoluzione. In caso di scostamento delle caratteristiche minime e migliorative del nuovo veicolo rispetto a quello oggetto di sostituzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare il nuovo prodotto in considerazione del bilanciamento delle caratteristiche dichiarate.
5. Al fine di consentire a Consip S.p.A. di verificare la corrispondenza del nuovo veicolo rispetto alle caratteristiche (minime e migliorative) e alle funzionalità previste, il Fornitore entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta dovrà consegnare l'analoga documentazione prodotta in fase di gara per la comprova tecnica (cfr. Allegato 6 del Capitolato d'Oneri) e/o prodotta ai fini della stipula del contratto (lettera e) del par. 23.1 del Capitolato d'Oneri) nonché ogni altra documentazione ritenuta - ad insindacabile giudizio di Consip S.p.A. - necessaria ai fini di cui sopra.
La produzione di quanto occorrente alla verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre tutto quanto necessario allo scopo.
6. All'esito dell'analisi delle dichiarazioni prodotte e della verifica tecnica documentale di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo Quadro;
 - in caso di esito positivo, autorizzare il Fornitore a sostituire il veicolo originariamente fornito con il nuovo prodotto.
7. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A.:
 - la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici del prodotto da sostituire;
 - la data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici del prodotto sostitutivo.

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dell'oggetto della fornitura (anche eventualmente sostituito a norma del presente articolo) per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la

Classificazione del documento: Consip Public

sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 30 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti Esecutivi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti Esecutivi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
In sede di rilancio competitivo le Amministrazioni forniranno indicazioni in ordine alla possibilità che il Fornitore per il singolo Contratto Esecutivo sia designato Responsabile/sub-Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia prevista, la nomina a Responsabile avverrà sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro, che sarà personalizzato da ogni Amministrazione.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.

Classificazione del documento: Consip Public

7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto Esecutivo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto Esecutivo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 30 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti Esecutivi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti Esecutivi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
6. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
9. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
10. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai

Classificazione del documento: Consip Public

subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.

11. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
12. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
13. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
14. Nei contratti esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 32 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 32 B/S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi: assistenza tecnica e vendita ricambi, conformemente a quanto dichiarato in offerta e in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro.
Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 33 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono

dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 35 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una commissione pari al 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere, dalla data di perfezionamento del primo Contratto Esecutivo senza rilancio competitivo e/o dalla data di stipula del primo Appalto Specifico, è tenuto a trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 17 caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:

- entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
- entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto Esecutivo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto Esecutivo e/o alla stipula del primo Appalto Specifico.**

5. Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

6. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

7. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.

8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.

9. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17, emetterà la fattura

in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.

10. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
11. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
13. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
14. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 10.
15. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 36 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 17 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 19.
 3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
 4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
 5. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
 6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per le Pubbliche Amministrazioni

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Esecutivi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti, in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

CONSIP S.p.A.
F.to digitalmente

IL FORNITORE
F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Ordinativi Diretti e Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento mediante Ordini Diretti di Fornitura), Articolo 7 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 9 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Verifiche ispettive), Articolo 12 (Verifica di conformità), Articolo 13 (Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativo diretto di Fornitura), Articolo 14 (Importi dovuti e fatturazione in caso di Appalti Specifici), Articolo 16 (Costi della sicurezza); Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Garanzie); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Responsabile del servizio), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 27 (Sostituzione dei veicoli), Articolo 28 (Foro competente); Articolo 29 (Trattamento dei dati personali); Articolo 30 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 32 (Subappalto), Articolo 33 (Danni e responsabilità civile), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 37 (Clausola finale).

IL FORNITORE

F.to digitalmente